

**COSTRUIRE A BOLOGNA  
NEL BASSO MEDIOEVO.  
FALEGNAMI E MURATORI  
ATTRAVERSO STATUTI E MATRICOLE**

**ELISA ERIOLI \***

Il metodo più semplice per cercare di ricostruire come era organizzata la produzione edile a Bologna nel basso Medioevo è quello di ripercorrere le strade cittadine e, osservando le opere tangibili così come sono arrivate ai giorni nostri, tentare di risalire alle dinamiche ed ai metodi utilizzati nel passato per realizzarle. I palazzi, le chiese e gli altri edifici vennero costruiti dagli uomini applicando quell'esperienza e quel sapere appresi e tramandati in una grande città come Bologna in un momento di forte espansione come fu il basso Medioevo<sup>1</sup>. Questi artigiani-costruttori ci hanno lasciato un ricco patrimonio documentario a partire dal quale è possibile tratteggiare la nascita e l'evoluzione delle Società d'Arti nelle quali si costituirono, cercando di delineare alcune caratteristiche principali della vita associativa in età comunale. Attraverso queste testimonianze scritte è possibile anche individuare l'organizzazione della produzione, suddivisa nelle varie fasi di approvvigionamento delle materie prime, controllo qualitativo, allestimento dei cantieri, lavoro nelle botteghe e rapporto con clienti e mandatarî. Una storia di uomini, quindi, dediti alla trasmissione di un sapere antico, migliorato e perfezionato con l'esperienza; un sapere che costituiva la principale fonte di guadagno, ma anche la porta per accedere a ruoli pubblici e a responsabilità politiche.

La storia dei costruttori bolognesi, tuttavia, non può in alcun modo prescindere dalla storia delle Società bolognesi, riscoperta a fine Otto-

---

\* *Relazione presentata in occasione degli "Incontri di Studio del M.Æ.S." dell'11 maggio 2007.*

1 Sullo sviluppo urbano di Bologna in età medievale, cfr. F. BOCCHI, *Lo sviluppo urbanistico*, in *Bologna nel Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna 2007, pp. 187-308.

cento da Augusto Gaudenzi, ripresa e fortemente rinnovata da Gina Fasoli negli anni '30 del Novecento, per poi essere nuovamente affrontata da autori come Antonio Ivan Pini e Roberto Greci<sup>2</sup>. Per quanto riguarda lo studio, nello specifico, dei costruttori bolognesi, il prezioso contributo di alcuni approfondimenti come l'analisi sulle origini della Società dei muratori, affrontata da Giorgio Tamba, o come il volume curato da Francesca Bocchi riferito all'edilizia civile bolognese, offrono numerosi spunti per un'indagine ampia e abbastanza dettagliata<sup>3</sup>.

Grazie all'affermazione politica all'interno dell'istituzione comunale, oltre a quella economica già avviata verso la metà del XII secolo, le Società delle Arti bolognesi sentirono la necessità di regolamentare la propria organizzazione interna attraverso la compilazione di Statuti. Questi ultimi, riscontrabili già dalla metà del Duecento, rispecchiavano la struttura di quelli comunali, riprendendone le rubriche fondamentali<sup>4</sup>. Le prime redazioni statutarie nascevano dalla volontà di tutelare e garantire, ma anche controllare, i professionisti dell'edilizia e della lavorazione del legname. Le disposizioni principali investivano le autorità della responsabilità di governo delle Arti, oltre a stabilire le fondamentali norme lavorative e le garanzie per gli iscritti. La compilazione delle matricole, invece, è di pochi decenni successiva. Nata principalmente come strumento per verificare la presenza ghibellina

---

2 *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, a cura di A. Gaudenzi, vol. II (Società delle Arti), Roma 1896, pp. VII-LII; A. GAUDENZI, *Le Società delle Arti in Bologna nel sec. XIII*, «Buletto dell'Istituto Storico Italiano», XXI (1899), pp. 7-126; G. FASOLI, *Le compagnie delle Arti a Bologna fino al principio del secolo XV*, Bologna 1936; A.I. PINI, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986; A.I. PINI, *L'associazionismo medievale: comuni e corporazioni*, Bologna 1976; R. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna 1988.

3 G. TAMBA, *Da socio ad 'obbediente'. La Società dei Muratori dall'età comunale al 1796*, in *Muratori in Bologna. Arte e Società dalle origini al secolo XVIII*, Bologna 1981, pp. 53-118; *I portici di Bologna e l'edilizia civile medievale*, a cura di F. Bocchi, Bologna 1990.

4 A. VASINA, *Dal Comune verso la Signoria (1274-1334)*, in *Bologna nel Medioevo*, cit., pp. 581-652; G. MILANI, *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città tra XII e XIV secolo*, Roma 2003; G. TAMBA, *Documenti del governo del Comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, Bologna 1978; G. FASOLI, *Bologna in età medievale (1115-1506)*, in *Storia di Bologna*, a cura di A. Benati, Bologna 1978, pp. 219-196; FASOLI, *Le compagnie delle Arti a Bologna*, cit.

all'interno dell'Arte, divenne nel Trecento un mezzo indispensabile per controllare il numero degli iscritti ed il loro lavoro. La fortuna di questo tipo di fonte è indubbia, tanto che la sua compilazione è testimoniata fino alla fine del Settecento, fino, cioè, allo scioglimento delle corporazioni lavorative con l'arrivo, anche nella città di Bologna, delle truppe napoleoniche<sup>5</sup>.

Per quanto riguarda i costruttori, gli Statuti e le matricole giunti sino a noi sono molteplici e interessano fundamentalmente due categorie: muratori e falegnami. Se nessun dubbio ci coglie nel coinvolgimento della prima, l'attenzione per i falegnami può facilmente essere spiegata con il largo utilizzo del legno, sia per l'edificazione di abitazioni cittadine e rurali, sia come materiale cardine per la realizzazione di strutture portanti o di elementi accessori di edifici eseguiti in pietre e mattoni, sia, infine, per la produzione di suppellettili e arredi domestici<sup>6</sup>. Le vicende interne e politiche delle due Società, inizialmente unite, pur nella loro diversità, seguirono percorsi molto simili, che portarono alcune categorie lavorative specializzate ad emergere rispetto ad altre e alcuni aspetti politici, ma anche lavorativi e produttivi, ad affermarsi a discapito di altri.

#### *Le fonti*

Gli Statuti e le matricole duecenteschi e trecenteschi, oggi conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna, sono copiosi, in buono stato e ci permettono di ricostruire in maniera continuativa la storia dei costruttori bolognesi e la loro evoluzione nel basso Medioevo. Un primo

---

5 A.I. PINI, *I 'Libri Matricularum Societatum Bononiensium' e il loro riordinamento archivistico*, Bologna 1967.

6 P. GALETTI, *Abitare nel Medioevo. Forme e vicende dell'insediamento rurale nell'Italia alto-medievale*, Firenze 2003; P. GALETTI, *Uomini e case nel Medioevo tra Occidente e Oriente*, Roma-Bari 2004, pp. 124-128; P. GALETTI, *Le testimonianze scritte e l'uso del legno nell'edilizia del Medioevo*, in *Civiltà del legno. Per una storia del legno come materia per costruire dall'antichità ad oggi*, a cura di P. Galetti, Bologna 2004, pp. 17-35: 33-35; P. GUIDOTTI, *L'approvvigionamento dei materiali edili: il legno e la selenite*, in *I portici di Bologna*, cit., pp. 153-159; O. DELUCCA, *L'abitazione Riminese nel Quattrocento. Parte seconda: la casa cittadina*, vol. 2, Rimini 2006, pp. 2337-2338. Sulla collaborazione tra differenti artigiani specializzati in campo edile, cfr. B. GEREMEK, *Salariati e artigiani nella Parigi medievale, secoli XIII-XV*, Firenze 1975, pp.14-18.

Statuto risalente al 1248-1256 circa delle Società di muratori e falegnami è stato trascritto da Giorgio Tamba e rappresenta il primo ed unico testimone di una fase iniziale comune per le due Arti<sup>7</sup>. Le successive redazioni statutarie della Società dei muratori sono inedite e risalgono ai periodi 1258-1262, 1329-1335, 1335 e 1376<sup>8</sup>. Uno Statuto degli anni 1312-1334, infine, riferito alla Società degli orciai, la identifica come *membrum speciale artis muratorum*, ovvero come Società parzialmente autonoma rispetto a quella dei muratori<sup>9</sup>. Riguardo alle matricole della Società, Giorgio Tamba ha trascritto la prima, risalente agli anni 1272-1274 e giunta a noi in copia plurima<sup>10</sup>. Le successive compilazioni, inedite, sono presenti nei *Libri matricularum artium* risalenti agli anni 1272-1274 (probabilmente una copia di quelli editi), 1294-1313 e 1410-1796<sup>11</sup>. Per quanto riguarda gli Statuti della Società dei falegnami, invece, il materiale è certamente più copioso, ma quasi completamente inedito. Il primo Statuto risale agli anni 1255-1262<sup>12</sup>, il successivo, un codice miniato degli anni 1264-1270, è stato edito da Augusto Gaudenzi<sup>13</sup>. Alcune redazioni statutarie sono miniate e attualmente sono conservate nel fondo *Documenti e codici miniati*. Si tratta di quelle redatte negli anni 1270-1288, 1298 e di quelle risalenti agli anni 1335-36 e 1377<sup>14</sup>. Gli altri Statuti sono conservati nel fondo *Capitano del popolo* e sono datati 1288 e 1320 (quest'ultimo in duplice co-

7 G. TAMBA, *Le norme associative, lo Statuto della Società dei Muratori negli anni 1248-56*, in *Muratori in Bologna*, cit., pp. 119-134.

8 ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA (d'ora in poi ASBo), *Capitano del popolo, Società d'Arti e armi*, b. IX bis, Società dei muratori, Statuti.

9 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Statuto degli orciai 1312-34.

10 G. TAMBA, *I soci. Elenco degli iscritti alla Società dei Muratori nel 1272*, in *Muratori in Bologna*, cit., pp. 135-146.

11 ASBo, *Capitano del popolo, Liber matricularum armorum et artium 1272-1274*, fasc. 1; ASBo., *Capitano del popolo, Liber matricularum artium 1294-1313*, da c. CCXXXVIII a c. CCXLVI; ASBo, *Capitano del popolo, Liber matricularum artium 1410-1796*, *Muratorum*.

12 E. ERIOLI, *Artigiani e costruttori a Bologna nel Medioevo. Gli Statuti dei Falegnami*, tesi di Laurea in Conservazione dei Beni culturali, rel. P. Galetti, Università degli Studi di Bologna, a.a. 2003/2004.

13 *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, cit., pp. 191-218.

14 ASBo, *Documenti e Codici Miniati*, nn. 2, 5, 10, 55.

pia)<sup>15</sup>. Per quanto riguarda, invece, le matricole della Società dei falegnami, ne esiste una datata 1264-1285 circa e conservata presso il fondo del *Capitano del popolo*<sup>16</sup>, mentre le restanti, risalenti agli anni 1272-74, 1294-1313 e 1410-1793, appartengono ai *Libri matricularum artis* e sono conservate presso l'Archivio di Stato di Bologna<sup>17</sup>.

#### *La nascita delle Società dei costruttori*

Al momento della creazione della Società, il Comune cittadino esercitava su falegnami e muratori un controllo superiore in materia di edilizia pubblica<sup>18</sup>. Dell'esercizio di questa autorità, rimase e perdurò per tutto il Trecento l'obbligo di prestare giornate lavorative, il cui compenso veniva fissato dagli ufficiali cittadini e variava a seconda del periodo lavorativo<sup>19</sup>. L'unico Statuto che illustra questa prima fase di unione di falegnami e muratori è quello datato 1248-1256. La sua struttura, tuttavia, mostra già una parziale frattura tra le due categorie ed una precoce volontà di separazione. Le prime ventisette rubriche, infatti, sono di carattere generale con temi condivisi da entrambe. Dalla rubrica XXXVIII alla XLV, invece, le disposizioni riguardano per in-

15 ASBo, *Capitano del popolo, Società d'Arti e Armi*, b. VIII bis, Società dei falegnami, Statuti.

16 E. ERIOLI, *Società e lavoro attraverso le matricole dei falegnami (1264-1285)*, in *Artigiani bolognesi. Identità, regole, lavoro (secc. XIII-XV)*, a cura di A. Campanini e R. Rinaldi (in corso di stampa).

17 ASBo, *Capitano del popolo, Liber matricularum armorum et artium 1272-1274*, fasc. 2; ASBo, *Capitano del popolo, Liber matricularum artium 1294-1321*, da c. CCXXV a c. CCXXXVIII; ASBo, *Capitano del popolo, Liber matricularum artium 1410-1796, fabrorum lignaminum*.

18 FASOLI, *Le compagnie delle Arti*, cit., p. 13; PINI, *Città, comuni e corporazioni*, cit., p. 245.

19 L. FRATI, *Statuti di Bologna degli anni 1250-67*, vol. 2, Bologna 1863-64, p. 81; *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, cit., p. 205, rubr. XXVII; TAMBA, *Le norme associative*, cit., pp. 132-133; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1258-62, rubr. XXIII; *ibid.*, Statuto 1329-35, rubr. XXI; *ibid.*, Statuto 1335-55, rubr. XXXIV; *ibid.*, Statuto 1376, rubr. XXXIV; *ibid.*, Società dei falegnami, Statuto 1255-62, rubr. XXX; ASBo, *Documenti e codici miniati*, cit., n.2, Statuto 1270-88, rubr. XXIV; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Statuto 1288, rubr. XXIII; ASBo, *Documenti e codici miniati*, cit., n.5, Statuto 1298, rubr. XLIV; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Statuto 1320[a], rubr. XLIII; *ibid.*, Statuto 1320[b], rubr. XLI; ASBo, *Documenti e codici miniati*, cit., n.10, Statuto 1335-36, rubr. LI; *ibid.*, n.55, Statuto 1377, rubr. XLVI.

tero la Società dei falegnami e integrano, attraverso un segno di richiamo, lo Statuto dei falegnami del 1255-1262. Le rubriche dalla XLVII alla LXI, infine, contengono disposizioni che interessano unicamente la Società dei muratori<sup>20</sup>.

La data in cui la separazione tra le due categorie divenne definitiva è collocabile attorno al 1257, anno in cui i muratori decisero di differenziarsi dai falegnami adottando il nome di *magistri muri*<sup>21</sup>. In realtà, la data riportata nel primo Statuto compilato dai falegnami in piena autonomia, è il 1255, ma è ipotizzabile che la Società avesse attraversato un periodo di passaggio, prima che la separazione divenisse effettiva. Le possibili ipotesi sulla scissione sono molteplici. Di certo vi era un'evidente differenziazione lavorativa: mentre i muratori si occupavano di un'attività altamente specializzata ed eseguibile solo da manodopera qualificata, la lavorazione del legno era ampiamente diffusa a tutti i livelli e in tutti i luoghi, soprattutto nel contado, dove anche l'edificazione delle case avveniva in maniera autonoma e familiare<sup>22</sup>. Non va comunque esclusa la teoria dell'esistenza di diversità di vedute politiche, dal momento che la divisione sembra non essere avvenuta in maniera lineare e pacifica. In una rubrica, infatti, presente nel codice miniato dello Statuto dei falegnami degli anni Sessanta del Duecento e successivamente cassata, vige il divieto per i falegnami di lavorare presso cantieri allestiti da muratori<sup>23</sup>. Corrispondenze analoghe negli Statuti dei muratori non ci sono, anche se il numero di quelli giunti a noi è decisamente inferiore rispetto a quello delle redazioni statutarie dei falegnami ed è quindi lecito pensare che alcuni siano andati perduti. Di certo, i muratori tentarono di trattenere i falegnami almeno formalmente allo scopo di evitare la frattura. Nella rubrica LVIII dello Statuto del 1248-56 i muratori sottolineavano, infatti, come nelle loro nuove redazioni statutarie, i falegnami dovessero comunque precisare

---

20 TAMBA, *Le norme associative*, cit., pp. 132-134; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei falegnami, Statuto 1255-62.

21 TAMBA, *Le norme associative*, cit., p. 134.

22 GALETTI, *Abitare nel Medioevo*, cit., pp. 117-118; GALETTI, *Uomini e case nel Medioevo*, cit., p. 114.

23 *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, cit., pp. 214-215.

di appartenere ancora alla Società dei *magistri muri et lignaminis*<sup>24</sup>. Tuttavia, già nello Statuto dei muratori del 1258 la rubrica XLIII precisa il nuovo nome assunto dopo la scissione: *societas muri*<sup>25</sup>. I falegnami, invece, mostrarono una volontà costante di affrancarsi definitivamente dalla Società dei muratori. Ancora nel codice miniato degli Statuti degli anni '70 del Duecento, infatti, è presente una rubrica nella quale la Società ribadiva l'obbligo di riunirsi in maniera autonoma e unicamente secondo la volontà dei propri ministrali<sup>26</sup>.

Prima della separazione, tuttavia, l'indipendenza era la regola che governava la maggior parte delle attività di falegnami e muratori. Sebbene la Società fosse gestita da otto *ministrales*, erano due quelli che esercitavano la funzione di massari, separandosi uno nella gestione contabile dei falegnami ed uno in quella dei muratori. La messa celebrata dalla Società, inoltre, si svolgeva la penultima domenica di ogni mese nella chiesa di San Pietro, ma i due gruppi, eccetto alcuni casi, si riunivano separatamente all'interno della cattedrale stessa o nel palazzo del vescovo, che sorgeva accanto<sup>27</sup>.

*L'evoluzione delle Società: il caso degli orciai e quello di corbellai e bottai*

Anche dopo la formale separazione, la situazione interna alle due Arti continuò ad evolvere. A tal proposito, è interessante vedere come siano diversi gli esiti a seconda della decisione e della forza della Società o delle categorie lavorative interessate nella separazione. Le motivazioni che portarono a questi contrasti interni erano molteplici e si collegavano al momento storico, oltre che a fattori di natura endemica sviluppatasi parallelamente alla nascita delle Arti. Nel 1327, infatti, con la fine del regime comunale e l'affermazione della prima signoria di Bertrando del Poggetto, le Arti persero definitivamente potere politico (ad eccezione di una breve parentesi nel 1376), mantenendo solo una funzione di tipo economico. Proprio in questo delicato momento e proprio a causa di questo cambiamento, esse vissero una nuova fase

24 TAMBA, *Le norme associative*, cit., p. 134.

25 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1258, rubr. XLIII.

26 ASBo, *Documenti e codici miniati*, n. 2, rubr. XXXIV.

27 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1248-56, rubr. III, XLVI, LV.

di apertura, che diede la possibilità anche ad alcune categorie, prima assoggettate direttamente alla volontà comunale in quanto considerate indispensabili, di costituirsi in Società<sup>28</sup>. Altra questione di non poco conto era la disomogeneità delle professioni racchiuse all'interno di una stessa Arte e rimasta invariata dalla costituzione a volte frettolosa delle Società<sup>29</sup>. Nel caso di muratori e falegnami si tendeva a differenziare sia le necessità di tipo produttivo ed economico dei soci, sia quelle di tipo politico. Il controllo, poi, che le due Società esercitavano, probabilmente anche per volontà dell'autorità cittadina, sulla produzione e il rifornimento di materie prime, facilitava la nascita di contese e insoddisfazioni. Tuttavia, l'assoggettamento coinvolgeva numerose categorie lavorative, la cui produttività dipendeva direttamente ed inequivocabilmente dalla professione della Società principale a cui facevano riferimento.

I due casi che andremo ad evidenziare sono quelli di corbellai e bottai, interni alla Società dei falegnami, e degli orciai, appartenenti, invece, alla Società dei muratori. La tempistica e l'evoluzione di questi due casi presentano grosse differenze. I corbellai, ad esempio, manodopera specializzata nella produzione di ceste molto resistenti per il trasporto di materiale edile, ed i bottai, produttori di botti, bottiglie, mastelle e tinozze, non ottennero mai la piena autonomia dalla Società dei falegnami. Tuttavia, nello Statuto del 1270-1288 ed in quello successivo del 1288, la manifestazione della volontà di separarsi dalla Società principale, si può ritrovare in di alcune rubriche<sup>30</sup>. In particolare,

---

28 A.L. TROMBETTI BUDRIESI, *Bologna 1334-1376*, in *Bologna nel Medioevo*, cit., pp. 761-866: 761-773; *Gli Statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357, 1376, 1389 (libri I-III)*, a cura di V. Braidì, I, Bologna 2002, p. XIV in nota; R. DONDARINI, *Il tramonto del Comune e la signoria bentivolesca (secoli XIV-XV)*, in *Bologna. Da una crisi all'altra. (secoli XIV-XVII)*, a cura di R. Dondarini e C. De Angelis, Bologna 1997, pp. 11-55; L. CIACCIO, *Il cardinale legato Bertrando del Poggetto in Bologna (1327-1334)*, «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Province di Romagna», s. III, XXIII (1905), pp. 151-178; FASOLI, *Le compagnie delle Arti*, cit., p. 58; G. FASOLI, *Bologna nell'età medievale (1115-1506)*, in *Storia di Bologna*, a cura di A. Ferri e G. Roversi, Bologna 1978, pp. 129-196; PINI, *Città, comuni e corporazioni*, cit., pp. 257-258; F. DE BOSDARI, *Il Comune di Bologna alla fine del secolo XIV*, «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Province di Romagna», s. IV, IV (1914), pp. 123-188.

29 FASOLI, *Le compagnie delle Arti*, cit., p. 248 e ss.

30 ASBo, *Documenti e codici miniati*, n. 2, rubr. L, LVI; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., So-

la Società dei falegnami - definita *magna* - stabiliva che queste categorie potessero considerarsi parzialmente autonome, ma dovessero comunque obbedire al massaro e ai ministerali dei falegnami. Nessun appartenente alla Società principale doveva essere forzato da corbellai e bottai ad abbandonarla per aderire ad una nuova Arte. Tutti gli *statuta et ordinamenta et reformaciones*, inoltre, prima di divenire definitivi, dovevano essere approvati dalla Società dei falegnami nel rispetto delle disposizioni e degli Statuti predisposti dal Comune di Bologna. Tuttavia, non esistono redazioni statutarie compilate unicamente per corbellai e bottai, ma nello Statuto dei falegnami del 1298 ed in quelli immediatamente successivi, rimase vigente il divieto di creare nuovi Statuti e disposizioni, a meno che questi non fossero direttamente approvati dalla Società principale<sup>31</sup>.

Differente è il caso degli orciai, *membrum* della Società dei muratori. Negli Statuti di questi ultimi non compaiono riferimenti ad una volontà di separazione dei primi, come nel caso di corbellai e bottai. Tuttavia esiste un'unica redazione statutaria datata 1312-1334 e scritta direttamente per la categoria dagli ufficiali della Società dei muratori<sup>32</sup>. La professione dell'orcio non era legata unicamente alla produzione di vasellame, ma, come ci ricorda il termine *orzolo* tuttora presente nel dialetto bolognese, si occupava anche della realizzazione di condutture in terracotta utilizzate per il trasporto dell'acqua<sup>33</sup>. Dato anche il tipo di competenza parzialmente differente da quella dei muratori, gli orciai optarono per una limitata dipendenza dalla Società madre, che,

---

cietà dei falegnami, Statuto 1288, rubr. XXXXV, LI, LII, LIII.

31 ASBo, *Documenti e codici miniati*, cit., n.5, Statuto 1298, rubr. LXIII, LXIV; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Statuto 1320[a], rubr. LVI; *ibid.*, Statuto 1320[b], rubr. LIII.

32 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto degli orciai.

33 *Glossario mediolatino-bolognese dell'edilizia*, a cura di A. Benati, in *I portici di Bologna*, cit., pp. 287-349. Circa il lessico e gergo proprio dei muratori cfr. F. FORESTI, *Le parole del lavoro. Lessici dialettali e culture materiali*, Bologna 1990, pp. 255-264; F. FORESTI, *Il lessico dialettale e il gergo dei muratori*, in *Pietra su pietra: storie di fornaciai e muratori a Bologna tra immagini e parole*, a cura di F. della Peruta e A. Varni, Bologna 1989, pp. 317-324; G. ZUCCHINI, *Contributo alla nomenclatura dell'antica arte muraria bolognese*, «Archivi d'Italia e Rassegna internazionale degli archivi», VII (1940), pp. 220-227; E. ZIRONI, *Notizie storiche. Usi, costumi, linguaggi o gerghi dei muratori più specialmente nel bolognese*, Bologna 1892.

pur rimanendo il principale riferimento economico, garantiva la possibilità di autogestione attraverso la nomina di *castaldi* che fungevano da "*trait d'union*" tra le due Società.

#### *La vita nella Società*

Appartenere ad una Società d'Arte come quella di muratori o falegnami o ad un *membrum speciale* come gli orciai, comportava degli obblighi da sostenere e rispettare insieme a diritti che tutelavano l'artigiano, ma anche l'acquirente, grazie ad una normativa specifica di controllo qualitativo della merce<sup>34</sup>. Attraverso i *ministrales*, sovrastanti responsabili di conservare la Società e di promuoverne la crescita, venivano arbitrati i casi di giustizia civile interni all'Arte. Gli iscritti dovevano insindacabilmente attenersi alle decisioni prese da queste autorità, che rappresentavano l'esercizio della volontà del diritto comunale all'interno della Società ed erano elette direttamente dagli appartenenti all'Arte<sup>35</sup>. Il momento in cui i soci esprimevano la propria volontà ed esercitavano il proprio diritto di voto era durante l'incontro mensile nel quale si portavano a risoluzione esigenze di ordine puramente pratico, attraverso una gestualità ed una ritualità caratteristiche e dalla valenza anche religiosa. Questo insieme di aspetti simbolici racchiudeva il cuore dell'organizzazione corporativa che, oltre a fondarsi su di una comunanza di interessi economico-politici, si esplicava nel sostegno e nell'assistenza verso i soci bisognosi poiché infermi o in momentanee difficoltà economiche<sup>36</sup>. La vita di un artigiano era strettamente connessa all'evolvere della propria professionalità e dei rapporti con la Società dell'Arte. Il limite che delimitava la possibilità di affermazione e la fine di una carriera ben avviata era assolutamente labile e volubile alle tendenze del mercato o ai semplici (e frequenti) incidenti sul lavoro<sup>37</sup>. Dopo la fase di apprendimento delle tecniche e

---

34 E. SESTAN, *Le Corporazioni delle Arti in Italia* in *Arti e Corporazioni nella storia d'Italia*, catalogo della mostra (Spoleto 25 giugno-17 luglio 1966), Spoleto 1966, pp. 5-19: 9; D. DEGRASSI, *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Roma 1996, pp. 19-24.

35 DEGRASSI, *L'economia artigiana*, cit., pp. 140-143.

36 PINI, *Città, comuni e corporazioni*, cit., p. 154; DEGRASSI, *L'economia artigiana*, cit., pp. 143-147.

37 G. NADI, *Diario bolognese (1418-1504)*, a cura di C. Ricci, A. Bacchi della Lega, Bologna

del sapere, l'artigiano iniziava l'attività lavorativa vera e propria da solo, oppure sotto le dipendenze di un altro maestro. La Società dell'Arte rappresentava continuamente il punto di riferimento e l'autorità diretta con la quale confrontarsi, che dettava le regole e scandiva i tempi sia lavorativi che celebrativi.

*La trasmissione del sapere*

Jacques Le Goff ha sottolineato come, grazie alla nascita delle Università, la figura del *magister* si trasformò nella percezione collettiva da "capo di laboratorio" a personaggio parzialmente "sacro", poiché conoscitore e trasmettitore di un sapere legato all'esperienza empirica e all'autorevolezza<sup>38</sup>. Se queste capacità vennero riconosciute in ambito intellettuale a chi entrava in possesso di un diploma o di una *licentia*, nel mondo artigianale vennero attribuite a chi aveva terminato il periodo di apprendistato ed era in grado non solo di esercitare la professione, ma soprattutto d'iscriversi alla Società dell'Arte<sup>39</sup>. Nelle matricole duecentesche di muratori e falegnami il titolo è omesso raramente e per lo più quando il socio iscritto era *manualis* (nel caso dei muratori) o *obediens*. Nella matricola dei falegnami del 1264-1285 il titolo viene omesso anche quando l'iscritto risultava essere *serviens* di un altro *magister*<sup>40</sup>. In effetti, negli anni '70 del Duecento la condizione giuridica per l'iscrizione all'Arte non era determinante<sup>41</sup>. Norme più severe riguardavano, almeno fino al 1269 per i falegnami ed al 1262 per i muratori, l'accesso all'apprendistato, che veniva precluso al *discipulum qui sit de maxenata*, ovvero al giovane legato ad una qualche famiglia magnatizia attraverso vincoli militari e attraverso la prestazione di servizi lavorativi<sup>42</sup>. Negli anni successivi questa rubrica scom-

1886; R. DONDARINI, *Gasparo Nadi, capomastro bolognese*, in *I portici di Bologna*, cit., pp. 135-147; DEGRASSI, *L'economia artigiana*, cit., pp. 106-110.

38 J. LE GOFF, *Tempi brevi, tempi lunghi: prospettive di ricerca*, in *Il meraviglioso e il quotidiano nell'Occidente medievale*, a cura di F. Maiello, Roma-Bari 2004, pp. 203-204.

39 DEGRASSI, *L'economia artigiana*, cit., pp. 48-57.

40 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei falegnami, matricola (1264-1287), c. 3v.

41 ASBo, *Documenti e codici miniati*, n. 2, cc. 2r-2v.

42 *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, cit., p. 208; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1258, rubr. XXVIII.

parve sia negli Statuti dei falegnami che in quelli dei muratori, probabilmente perché mutò anche il momento storico. La vicinanza delle Arti del popolo alla fazione geremea, infatti, divenne sempre più consistente e talmente esplicita che, negli Statuti dei muratori degli anni 1329-1335, comparve il divieto per i soci di appartenere alla famiglia dei Lambertazzi o di appoggiare la parte ghibellina della città<sup>43</sup>.

Il momento dell'apprendimento in tutti gli Statuti duecenteschi appare fondamentale ed è da subito regolamentato in maniera precisa ed efficace. Già nello Statuto del 1248-1256 si stabiliva, infatti, che l'apprendista dovesse rimanere con l'artigiano per quattro anni. La famiglia del ragazzo doveva pagare il maestro con un paio di focacce e un paio di capponi da consegnare il giorno di Natale, più la somma di venti bolognini da pagare nell'arco dell'apprendistato<sup>44</sup>. Da parte sua, il maestro doveva regolare la posizione dell'apprendista entro un anno. La registrazione dell'atto avveniva su di un quaderno, davanti al notaio e alla presenza di almeno due ministrali della Società. Il maestro era anche tenuto ad iscrivere l'apprendista all'Arte già dopo due anni di tirocinio, garantendogli *unam bonam et ydoneam securitatem intrandi societatem*<sup>45</sup>. Dopo la separazione delle due Società la normativa inerente la trasmissione del sapere rimase la medesima, anche se i muratori aumentarono il periodo di apprendistato a cinque anni e stabilirono l'età minima per l'inizio dell'apprendimento a dodici<sup>46</sup>.

Un discorso leggermente diverso riguardava i figli dei *magistri*, il cui apprendistato si riduceva ai soli due anni di tirocinio presso la bottega del padre e al versamento della somma di dodici bolognini per il pagamento della celebrazione della messa d'entrata nella Società e del

---

43 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1329-1335, rubr. II.

44 TAMBA, *Le norme associative*, cit., p. 131.

45 TAMBA, *Le norme associative*, cit., p. 131.

46 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1258, rubr. XXVII; *ibid.*, Statuto 1329-1335, rubr. XIX, XX; *ibid.*, Società dei falegnami, Statuto 1255-62, rubr. XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX; ASBo, *Documenti e codici miniati*, cit., n.1, Statuto 1262-65, rubr. XXXII, XXXIII, XXXIV, XL; *ibid.*, n.2, Statuto 1270-88, rubr. XXIX, XXX, XXXI; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Statuto 1288, rubr. XXVII, XXVIII, XXIX; ASBo, *Documenti e codici miniati*, cit., n. 10, Statuto 1298, rubr. XXI, XXIII, XLVII, XLVIII; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Statuto 1320[a], rubr. XXII, XXV; *ibid.*, Statuto 1320[b], rubr. XXII, XXIV.

mantello<sup>47</sup>. Le regole d'apprendistato per questi giovani rimasero pressoché invariate anche negli Statuti del Trecento. Per gli allievi estranei all'Arte, invece, l'importanza della trasmissione del sapere e dell'iscrizione nella Società cedettero progressivamente il passo alla necessità di ottimizzare la produttività del giovane tirocinante<sup>48</sup>. In effetti, la sua figura venne lentamente assimilata a quella del manovale, che, lavorando alle dipendenze di un maestro, percepiva un salario. Negli Statuti dei muratori del 1329-1335, compare per la prima volta una rubrica che autorizzava il pagamento del lavoro dell'apprendista, a patto che questo avesse appreso per almeno due anni la professione, raggiungendo il livello di *manoalis*<sup>49</sup>. I costi per ottenere il titolo di *magister* si fecero, in effetti, sempre più elevati, precludendo l'accesso alla maggior parte degli artigiani. L'iscrizione all'Arte smise di essere obbligatoria: l'apprendista poteva scegliere di divenire unicamente "obbediente" della Società. Si cominciò, così a registrare un cambiamento di esigenze lavorative e una sorta di chiusura dell'Arte, che tese a regolamentare in maniera sempre più puntuale anche il lavoro degli addetti del settore salariati. La professione ed il titolo di *magister* iniziarono ad essere tramandati quasi unicamente di padre in figlio, mentre la possibilità di affermazione professionale per un estraneo all'Arte divenne sempre più difficoltosa<sup>50</sup>. Negli ultimi Statuti della Società dei falegnami le regole per l'apprendimento e per l'inserimento dell'apprendista di fatto scomparvero, lasciando spazio solo alla normativa che sanciva il diritto di "possesso" da parte del titolare di bottega sul lavoro dell'apprendista o del lavoratore<sup>51</sup>.

Un caso a parte è costituito dalla trasmissione del sapere all'interno della Società degli orciai. L'apprendistato era concesso ad un unico

---

47 Statuti delle Società del popolo, cit., pp. 197-198, (rubr. VIII).

48 GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro*, cit., pp. 210-217.

49 GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro*, cit., p. 190; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1329-35, rubr. XXX, XXXV.

50 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1335-55, rubr. XXVII; *Ibid.*, Statuto 1376, rubr. XXVII. Cfr. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro*, cit., 209-217; GEREMEK, *Salariati e artigiani*, cit., pp. 36-53.

51 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei falegnami, Statuto 1335-36, rubr. LVI, *Ibid.*, Statuto 1377, rubr. LI.

giovane appartenente alla famiglia del maestro. L'Arte veniva insegnata esclusivamente dal padre al figlio, oppure dallo zio al nipote, ma solo ex linea maschile<sup>52</sup>. Il numero limitato dei forni e il monopolio del sapere implicavano, infatti, una professionalità specializzata con segreti tramandati solo a livello familiare. Un caso analogo, di cui purtroppo non possediamo prove dirette, potrebbe essere quello dei corbellai, categoria lavorativa interna alla Società dei falegnami. Dalla matricola duecentesca della Società, infatti, sono indicati come corbellai solo gli appartenenti ad alcune famiglie specializzate e concentrate nei quartieri di porta Ravennate e porta Stiera<sup>53</sup>.

*I momenti dell'Arte: le celebrazioni, l'iscrizione e i funerali*

Il mantello, i libri degli Statuti ed i ceri della Società erano gli oggetti ai quali gli artigiani attribuivano il massimo valore in quanto simboleggiavano l'appartenenza alla Società. Essi venivano utilizzati nei momenti più significati della vita di un maestro. In particolare, il mantello veniva indossato durante la cerimonia d'entrata nella Società che, per i giovani apprendisti, rappresentava, almeno nel Duecento, il momento d'iniziazione alla vita adulta. Spesso, infatti, all'avvio dell'attività lavorativa autonoma si accompagnavano le nozze del giovane artigiano e la costituzione di una propria famiglia<sup>54</sup>. Altro momento di indubbia importanza al quale il socio non poteva mancare era quello dell'incontro mensile della Società. Alla fine della celebrazione della messa veniva distribuita dai massari a tutti i presenti la *benedictionem*, ovvero una focaccia benedetta dal sacerdote durante la funzione. Gli Statuti della Società dei falegnami stabilivano dettagliatamente che le due focacce dovessero essere fatte preparare dal massaro con due soldi di pasta e quattro denari poveri di zafferano e cumino<sup>55</sup>. Si trattava di un pane ritenuto speciale, speziato e benedetto, a testimonianza dell'importanza simbolica di cui veniva investito. Il gesto

---

52 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto degli orciai, rubr. I, IX.

53 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei falegnami, matricola 1264-85, cc. 2r, 2<sup>bis</sup>r.

54 DEGRASSI, *L'economia artigiana*, cit., pp. 46-48.

55 *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, cit., p. 213, rubr. XLVIII.

della distribuzione, poi, si rivestiva di una sacralità laica, che sanciva l'autorità assunta dagli ufficiali della Società e le regole comunitarie di condivisione<sup>56</sup>.

Fino all'introduzione di leggi suntuarie specifiche e limitanti (per le Società d'Arti le restrizioni vennero imposte a partire dalle Riformazioni del 1297), il funerale di un socio era sicuramente il momento rituale più suggestivo della vita dell'Arte, poiché simboleggiava il momento dell'abbandono<sup>57</sup>. Le attività produttive si fermavano per onorare il corpo del defunto: i falegnami potevano lavorare esclusivamente alla realizzazione dell'arca o della cassa che raccoglieva il feretro dell'artigiano. Il nunzio informava i ministrali, il massaro e gli uomini della Società sul quartiere di appartenenza del deceduto. A metà del Duecento, infatti, muratori e falegnami si riunivano nella casa del defunto e portavano il corpo in processione nella chiesa più importate del quartiere. Se il socio apparteneva al quartiere di porta Stiera, i soci si riunivano nella chiesa di San Gervasio; se apparteneva al quartiere di porta Piera, ci si ritrovava nella chiesa di San Pietro; se il feretro proveniva dal quartiere di porta Procula, la Società si riuniva nella chiesa di Sant'Ambrogio; se, infine, il morto apparteneva al quartiere di porta Ravennate, il luogo di ritrovo doveva essere la chiesa di Santo Stefano. La Società allestiva anche una camera ardente: il massaro doveva provvedere all'acquisto di due candele di cera nuova dal costo prima di 16 e poi di 12 libbre, che venivano accese di fianco al corpo avvolto dal mantello della Società<sup>58</sup>. I canoni adottati nella descrizione minuziosa dei gesti da compiersi in caso di morte di un socio trovano riscontro anche in altre fonti medievali. I movimenti pratici e tecnici

---

56 Cfr. DEGRASSI, *L'economia artigiana*, cit., pp. 143-144; J.-C. SCHMITT, *Il gesto nel Medioevo*, Roma-Bari 1999, p. 328.

57 *La legislazione suntuaria, secoli XIII-XVI. Emilia Romagna*, a cura di G. Muzzarelli, Bologna 2002, pp. 59-60.

58 *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, cit., p. 203 (rubr. XX); TAMBA, *Le norme associative*, cit., pp. 129-130 (rubr. XVI, XVII, XXVIII); ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1258-62, rubr. XVII, XVIII, XIX, XXVI; *ibid.*, Statuto 1329-35, rubr. X, XI, XL, XLI, XLII; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei falegnami, Statuto 1255-62, rubr. XXIII, XXIV, XXXIV; ASBo, *Documenti e codici miniati*, cit., n. 5, Statuto 1270-88, rubr., XVIII, XIX, XXVII, ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei falegnami, Statuto 1288, rubr. XVIII, XIX.

richiesti agli artigiani, infatti, erano quelli compiuti dagli uomini laici impegnati nella celebrazione di una funzione sacra<sup>59</sup>.

Una gestualità simbolica analoga è riscontrabile nell'assistenza portata al socio nei momenti di difficoltà. In tutti gli Statuti in nostro possesso, tra i compiti del massaro vi era quello di visitare gli iscritti infermi per malattia, recare loro consiglio, conforto e, nel caso di morte di uno di loro, in difficoltà economiche, stanziare la somma di sette bolognini per il funerale e il seppellimento del corpo<sup>60</sup>. Con la propria presenza il massaro condivideva con l'infermo il dolore, in alcuni casi la disperazione, ma parallelamente si presentava come punto di riferimento e stimolo per una pronta guarigione<sup>61</sup>.

Iscrivere alla Società significava, quindi, accettare pienamente le regole imposte, affidarsi completamente alla giustizia interna (soprattutto per i casi di contese tra soci), ma ottenere anche la tutela dei propri interessi, dalla fornitura di materie prime alle forme assistenziali in caso di difficoltà. Va comunque ricordato che la coesione ed il sostegno reciproco non si manifestavano unicamente in relazione all'esercizio di una professione. L'appartenenza ad un *burgus*, ad una *capella* o ad una *brayna* potevano spingere lo stesso artigiano ad iscriversi contemporaneamente a confraternite religiose piuttosto che a Società d'armi. In particolare, i rapporti di vicinato rappresentavano una delle caratteristiche di maggiore impatto nella vita degli artigiani e di tutti i cittadini, bolognesi e non, di Due e Trecento<sup>62</sup>. Il senso di appartenenza, dunque, rappresentava anche una necessità, poiché attraver-

---

59 Cfr. con le illustrazioni del *Sacramentario* del vescovo Varmundo di Ivrea nella puntuale analisi di SCHMITT, *Il gesto nel Medioevo*, cit., pp. 187-201.

60 *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, cit., p. 204 (rubr. XXII); TAMBA, *Le norme associative*, cit., pp. 129-131 (rubr. XVIII, XXXIV); ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1258-62, rubr. XVIII, XIX; *Ibid.*, Statuto 1329-35, rubr. IX; *ibid.*, Società dei falegnami, Statuto 1255-62, rubr. XXV; ASBo, *Documenti e codici miniati*, cit., n. 2, Statuto 1270-88, rubr. XX; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei falegnami, Statuto 1288, rubr. XIX.

61 Cfr. SCHMITT, *Il gesto nel Medioevo*, cit., p. 189.

62 A. DEGRANDI, *Vivere gli spazi, appartenere agli spazi. Gli artigiani cittadini e la percezione dell'ambiente (Vercelli nei secoli XII-XIII)*, in *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi*, a cura di A. Degrandi, O. Gori, G. Pesiri, A. Piazza, R. Rinaldi, Roma 2001, pp.163-182; DEGRASSI, *L'economia artigiana*, cit., pp. 110-114.

so la solidarietà comunitaria, l'uomo e artigiano vedeva tutelati i propri diritti.

*La produzione: il reperimento della materia prima*

Gli Statuti in nostro possesso, confrontati con la normativa cittadina, ci forniscono alcuni interessanti dati circa la regolamentazione riguardante la produzione. Per quanto riguarda il reperimento di materia prima necessaria al lavoro dei muratori, gli stessi Statuti comunali degli anni '50 del Duecento disciplinano la produzione di gesso e calcina in maniera precisa e dettagliata, attraverso l'indicazione del prezzo dei materiali e la loro lavorazione. Il valore di una corba di gesso cotto era fissato in dieci bolognini, così come dieci denari era il valore per una corba di calcina<sup>63</sup>. Doveva essere venduto solo il fiore della calce, la parte più pregiata della lavorazione<sup>64</sup>. Nel Trecento il controllo di questo percorso produttivo venne affidato interamente alla Società dei muratori che stabilì come dovesse avvenire la produzione, il rispetto delle unità di misura fissate e le differenze qualitative dei materiali. Negli Statuti degli anni 1335 e 1376, infatti, venne decretato che nessun *magister* potesse produrre gesso, calce e malta per qualcuno che non fosse iscritto alla Società. Solo gli apprendisti potevano trasportare il materiale presso un cantiere cittadino attraverso una conca, un recipiente in legno adatto ad impastare la calcina ed il gesso necessari all'uso immediato<sup>65</sup>. I *fornaxari* addetti alla cottura e alla vendita di gesso, malta e calce, poi, dovevano lavorare la terra affinché all'interno non rimanessero delle impurità. Le unità di misura per il trasporto e la vendita dovevano strettamente attenersi a quelle fissate dal Comune. Il *sextarius*, la misura di volume utilizzata dal fornaciaio, do-

---

63 La corba era utilizzata nel basso Medioevo come unità di misura per gli aridi (corrispondente a 8 staia) e per i liquidi (corrispondente a 4 quartarole), cfr. A. MARTINI, *Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino 1883, pp. 91-92, ora consultabile anche in rete nella edizione digitale a cura di Guido Mura (Biblioteca Nazionale Braidense, Milano 2003), all'indirizzo: <http://www.braidense.it/dire/martini/indice.htm>; D. FERRARI, *Qualità della misurazione. Introduzione alla metrologia e guida applicativa*, Milano 2005.

64 FRATI, *Statuti*, cit., p. 80.

65 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1335, rubr. XXXV; *Ibid.*, Statuto 1376, rubr. XXXIX.

veva risultare *bullatus*, ovvero doveva avere due ferri incrociati all'apertura, simbolo del controllo effettuato dai *mensuratores*. Questa bollatura veniva eseguita ogni anno, nei mesi di settembre e ottobre, alla presenza degli ufficiali del Comune e davanti ai ministrali e al massaro della Società. In caso di inadempienza, la pena per il fornaciaio era molto elevata: oltre il versamento di venti bolognini per non aver effettuato il controllo, era previsto il pagamento di dodici denari bolognesi per ogni corba di materiale difettoso venduta<sup>66</sup>. Anche per la categoria dei fornaciai *lapidum et cupporum*, presenti nel solo Statuto del 1376, le regole imposte dalla Società dei muratori erano alquanto rigide. I mattoni ed i coppi, infatti, dovevano rispettare la lunghezza e l'altezza stabilita dalle autorità secondo la forma resa pubblica e visibile sul palazzo comunale. Il *modulus*, l'unità di misura campione a disposizione dei fornaciai doveva essere bollata dagli ufficiali del Comune. Lo stampo così approvato doveva essere quello utilizzato per realizzare mattoni e coppi. Come per il *sextarius*, ogni *modulus* ritrovato senza la bolla veniva pagato dal fornaciaio venti bolognini. La qualità dei materiali ed il prezzo variavano a seconda della cottura di mattoni e coppi. I mattoni cotti più vicino alla fiamma, detti "pietre fregne" (*marcios*, negli Statuti) o "berettine" per il loro colore grigiastro, venivano separati da quelli "rossi", più teneri a causa di una cottura insufficiente. A parte, infine, venivano collocati quei mattoni che risultavano ancora crudi, detti, appunto, *male coctos*. Prima degli ufficiali del Comune, erano gli stessi massari della Società dei muratori a controllare e garantire il lavoro dei fornaciai. Il produttore di mattoni o coppi che mescolava materiali scadenti con quelli di buona qualità veniva punito con una pena di cinque bolognini, nel caso in cui mescolasse mattoni, e di sei, nel caso in cui venisse scoperto a mescolare coppi<sup>67</sup>. Le rubriche inerenti la produzione di gesso, calcina e la cottura di mattoni e coppi rimasero invariate sicuramente fino al 1718-19, cioè fino a quando rimase alle maestranze edili il controllo della produzione di materie prime, oltre al compito di garantire il lavoro ese-

---

66 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1335, rubr. XXXVI; *Ibid.*, Statuto 1376, rubr. XL-XLV.

67 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Statuto 1376, rubr. LIII.

guito<sup>68</sup>.

Diversa era la normativa legata al rifornimento di materia prima per i falegnami. Dagli Statuti duecenteschi e trecenteschi non vi sono riferimenti precisi inerenti il controllo della raccolta e lavorazione del legno. La tipologia di legno impiegato variava a seconda della necessità produttiva, ma cambiava anche la qualità, differente a seconda della stagionatura o per il reimpiego di legname precedentemente utilizzato<sup>69</sup>. Con la forte espansione di Bologna nel XII-XIII secolo il consumo di legname *ad laborerium*, ovvero di travi di grosse dimensioni per la realizzazione di strutture portanti, aumentò nell'edilizia residenziale, nelle opere idrauliche, nella costruzione di imbarcazioni, ma anche nella manutenzione e costruzione di ponti<sup>70</sup>. A metà Quattrocento la richiesta di legna della città divenne tale che il Comune di Bologna vietò l'esportazione di ogni tipo di legname, poiché i tagli passati avevano provocato un ingente numero di danni sia ai boschi che alle persone<sup>71</sup>. Tuttavia, nelle prime redazioni statutarie duecentesche, di questo tipo di normativa non vi è traccia. Esisteva solo un *foro lignaminis vel pallancharum* che, controllato da Comune e Società, riforniva tutti i falegnami iscritti all'Arte<sup>72</sup>. Attraverso questa istituzione, probabilmente, era possibile verificare il quantitativo di legna raccolto e lavorato destinato alla città. I falegnami addetti alla vendita del legno si rifornivano dai *segatori*, segantini iscritti alla Società, che sapevano come effettuare correttamente il taglio dei tronchi, riducendoli secon-

---

68 *Regole solite da praticarsi dalli signori massari protempore del Consiglio, et Arte de' muratori della città di Bologna con gl'interrogatori da farsi a queglii che desiderano essere capi mastri in dett'Arte... ed in fine li avvertimenti alli fornaciai da pietre da calcina e gessaroli, che cuocino il gesso*, a cura di Gio. Andrea Taruffi, Bologna 1718-1719.

69 GALETTI, *Abitare nel Medioevo*, cit., pp. 94-95; C. GUARNIERI, *Il legno nell'edilizia e nella vita quotidiana del medioevo: i risultati degli scavi a Ferrara e nel territorio ferrarese*, in *Civiltà del legno*, cit., pp. 80-81.

70 M. ZANARINI, *Il bosco e il legno: un difficile equilibrio tra dissodamenti e pratiche selvicolturali (secoli XIII-XVI)*, in Vito Fumagalli, *Terra, uomini, istituzioni medievali*, a cura di M. Montanari, A. Vasina, Bologna 2000, pp. 55-75: 59.

71 ZANARINI, *Il bosco e il legno*, cit., p. 64.

72 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei falegnami, Statuto 1255, rubr. XLIV; ASBo, *Documenti e codici miniati*, n. 2, rubr. XXXV; *Statuti delle Società del popolo*, cit., pp. 209, 215-216 (rubr. XXXVIII).

do le esigenze lavorative. Dal 1288, secondo la nuova normativa relativa all'igiene cittadina, gli Statuti comunali impedirono che la vendita di legname avvenisse all'interno della città ed in particolare nella piazza del Comune. Il legno poteva essere trasportato nelle botteghe o nei cantieri solo dopo la *nona*, solo nel caso in cui il materiale fosse strettamente necessario all'attività dell'artigiano e unicamente se le fascine di legna o le assi raggiungevano la lunghezza massima di sei piedi<sup>73</sup>. Dal Trecento, l'approvvigionamento di questo tipo di legna più ingombrante (dai 6 agli 11 metri di lunghezza e di 40-50 cm di diametro) avveniva attraverso le principali vie fluviali: i tronchi tagliati sui monti appenninici del Bolognese, venivano trasportati a valle attraverso il corso del Reno ed i suoi affluenti (tra cui Silla, Limentra, Treppio, Setta) sotto il controllo vigile, lungo tutto il percorso, di uomini specializzati<sup>74</sup>.

*la produzione: le fasi lavorative*

Per quanto riguarda l'attività edile ed i cantieri cittadini, gli Statuti dei muratori non ci forniscono numerose informazioni. Erano ben regolati i rapporti tra i soci ed in particolare si vietava di nuocere ad un altro iscritto sottraendogli il lavoro già avviato o concordato anche solo oralmente. Si stabiliva, inoltre, come dovevano essere contrattate le prestazioni: attraverso l'accordo su compenso, il pagamento del lavoro a giornata, oppure in *alio modo vel ingenio*. Chi non terminava la prestazione lavorativa per la quale si era impegnato, veniva punito dalla stessa Società<sup>75</sup>. Alla metà del Duecento, la retribuzione per il lavoro

---

73 *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli, P. Sella, II, Città del Vaticano 1939, pp. 168-169.

74 P. GUIDOTTI, *L'approvvigionamento dei materiali edili: il legno e la selenite*, in *I portici di Bologna*, cit., pp. 151-159: 151-155.

75 *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, cit., pp. 202, 209, 211-212 (rubr. XVIII, XXXVIII, XLII, XLIII, XLIV, XLV); TAMBA, *Le norme associative*, cit., pp. 127 (rubr. VIII, XIV); ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1258-62, rubr. IX, XXX, XLVIII, XLIX; *ibid.*, Statuto 1329-35, rubr. VI, XVIII, XXIII, XXIV, XXV, XXIX, XXXVI; *ibid.*, Statuto 1335-55, rubr. XXXI; *ibid.*, Statuto 1376, rubr. XXXI; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei falegnami, Statuto 1255-62, rubr. VII, IX, X, XIV, XXI, XLIII, XLIV; ASBo, *Documenti e codici miniati*, cit., n.2, Statuto 1270-88, rubr. X, XVI, XXXV, XXVI, XXVII, XXXVIII, XXXIX; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Statuto 1288, rubr. IX, XVII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV; ASBo, *Documenti e codici miniati*,

voro obbligatorio eseguito per il Comune era stabilita direttamente dagli Statuti cittadini. Il compenso per muratori, falegnami e fornaciai produttori di gesso era quindici bolognini per il lavoro eseguito nel periodo compreso tra la festa di san Michele (il 23 settembre) e Pasqua. Nel periodo compreso tra Pasqua e la festa di san Michele, invece, il compenso saliva a sei soldi imperiali più il vitto. Nel caso in cui il *magister* non volesse usufruire del vitto, i compensi salivano a sette denari imperiali da san Michele a Pasqua e a dieci da Pasqua alla festa del Santo<sup>76</sup>. All'interno del cantiere, poi, l'attività veniva divisa tra i *magistri*, ovvero i lavoratori specializzati, gli apprendisti, che cercavano di apprendere la professione e fungevano da supporto, ed i *manuales*, la manodopera generica, già citata negli Statuti dei muratori del 1258<sup>77</sup>. Tra i maestri più importanti poteva accadere che qualcuno emergesse in ambito cittadino per la propria competenza e per ruoli di responsabilità riguardo opere di pubblico interesse. È possibile trovare tracce di questi professionisti negli Statuti comunali, soprattutto del 1250-1262, e nelle matricole delle due Società. È questo il caso di *magister Johanes de Brixia*, iscritto nella matricola dei falegnami nel quartiere di porta Ravennate dal 1264 circa e affiancato dal nipote *Paganellus* nel 1265<sup>78</sup>. La sua consulenza è testimoniata negli Statuti comunali duecenteschi in relazione alla sostituzione di opere in legno con altre in muratura. Altro famoso esempio è quello di *magister Albertus de laborerio*, iscritto nella matricola dei muratori nel quartiere di porta Piera

---

cit., n.5, Statuto 1298, rubr. XXXIV, XXXV, XL, XXXXIX, LI, LIV, LVI, LVII ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Statuto 1320[a], rubr. XXXIV, XXXV, XXXXIX, XLVI, L, LII, *ibid.*, Statuto 1320[b], rubr. XXXII, XXXIII, XLIV, XLVIII, L, LIV; ASBo, *Documenti e codici miniati*, cit., n.10, Statuto 1335-1336, rubr. XXXVII, XXXIX, XL, XLI, II; *ibid.*, n.55, Statuto 1377, rubr. XXXIV, XXXVI, XXXVI, XXXVII, XLIV.

<sup>76</sup> FRATI, *Statuti di Bologna*, cit., p. 81.

<sup>77</sup> ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto 1258-62, rubr. XLVIII; GERMEK, *Salariati e artigiani*, cit., pp. 14-18; G. PINTO, *L'organizzazione del lavoro nei cantieri edili (Italia centro-settentrionale)*, in *Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV*, Decimo convegno internazionale del Centro italiano di studi di Storia e d'Arte (Pistoia 9-13 ottobre 1981), Pistoia 1984, pp. 69-101; G. PINTO, *I cantieri edili nelle città medievali dell'Italia centro-settentrionale*, in *I portici di Bologna*, cit., pp. 99-104.

<sup>78</sup> ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei falegnami, matricola, cc. 1v, 2r, 2<sup>bis</sup>r.

degli anni 1272-1274, il più importante *inzignerius* del Duecento bolognese, noto, soprattutto, per la partecipazione alla costruzione della cattedrale di San Pietro<sup>79</sup>. Queste figure venivano contattate dal Comune come consulenti riguardo alla realizzazione d'importanti attività edili. In più occasioni, infatti, venivano nominate delle commissioni composte da esponenti delle maestranze con il compito di valutare e progettare interventi di notevole rilevanza, come la sostituzione della chiesa del Reno in legno con una in muratura o la progettazione dei ponti necessari lungo la strada di Medicina. In altri casi la loro collaborazione veniva richiesta per eseguire il calcolo della divisione degli spazi privati e pubblici, allo scopo di attribuire correttamente le spese necessarie alla manutenzione delle strade, senza il rischio di proteste da parte dei cittadini<sup>80</sup>.

Gli Statuti degli orciai, invece, ci forniscono alcuni dati sulla lavorazione e produzione di vasi e tubature in terracotta. Si è già accennato al numero esiguo di appartenenti a questo *membrum speciale*, a causa dell'elevata specializzazione richiesta e tramandata a livello unicamente familiare<sup>81</sup>. I forni erano localizzati presso il quartiere di porta Procola: la matricola, compilata nel 1312 dal notaio della Società dei muratori Barone del fu *Campucii Butrigarii*, contava solo sedici iscritti residenti soprattutto nella cappella di Santa Lucia. Gli artigiani si riunivano ogni prima domenica del mese nella chiesa dei frati Gaudenti per la celebrazione della messa della Società. Le operazioni artigianali venivano effettuate *a torlo*, pressando l'argilla con rullo, oppure *ad rotam* per modellare il vasellame. La sera dopo il sabato l'attività lavorativa doveva essere interrotta allo scopo di evitare l'inquinamento acustico durante la celebrazione delle feste. Gli oggetti prodotti con la ruota erano gli orci, contenitori a becco o a cannone con un'ansa, le ol-

---

79 *La fabbrica di San Petronio in Bologna dal XIV al XX secolo. Storia di un'istituzione*, a cura di M. Fanti, Roma 1980; S. NERI, *Albertus inzignerius, un grande costruttore del Duecento*, in *I portici di Bologna*, cit., pp. 125-133.

80 NERI, *Albertus inzignerius*, cit., pp.126-128; FRATI, *Statuti di Bologna*, cit., vol. II, pp. 374-375.

81 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto degli orciai 1312-1334, rubr. I, III, XXIII.

le, recipienti da fuoco di forma alta e senza anse, e i vasi<sup>82</sup>. Una volta modellato, il vasellame veniva vetrificato, veniva cioè reso più resistente attraverso una duplice cottura che garantiva il contenimento dei liquidi senza assorbirli<sup>83</sup>.

Molto ampio, invece, era l'insieme delle categorie lavorative iscritte alla Società dei falegnami. Nella matricola degli anni 1264-1285 compaiono alcune di queste professioni, come i *segatori* addetti al taglio e alla riduzione in tavole di tronchi, mediante sega a mano; i *butrigarii*, addetti alla lavorazione di botti, bottiglie, secchi e tinozze; i *cerclarii* che producevano i cerchi per la realizzazione delle botti, dei secchi e mastelli; i *petenarii* che realizzavano i pettini per la cura personale e gli arnesi da telaio per la lavorazione di lino, canapa o stoppa; i *corbellai* che si occupavano della fabbricazione e vendita di ceste e corbelli<sup>84</sup>. Alcune rubriche degli Statuti dei falegnami regolamentavano taluni aspetti legati alla produzione. Nelle redazioni statutarie dal 1262 al 1288 si vietava di vendere i cerchi prodotti per realizzare le botti a scopo di lucro, così come vigeva il divieto di vendere legna grezza e lavorata in tavole a qualunque artigiano non appartenente alla Società<sup>85</sup>. Come per i muratori, le informazioni più dettagliate circa le competenze degli artigiani appartenenti alla Società vennero formalizzate per iscritto solo a partire dal Trecento, in particolare negli Statuti datati 1335-36 e 1377. Si stabiliva, infatti, che sia nella città che nel contado dovesse risultare iscritto all'Arte chiunque si occupasse di edificare case, costruire scrigni, casse, lettiere per i letti, pali, conche, cancelli, pale, porte, ceste, piatti, scodelle e tavoli (o leggi). Anche i produttori e venditori di cerchi per botti, ruote, balestre, pettini, fusi, sotto selle, botti, tinozze, mastelle, bottiglie ne facevano parte. Naturalmente ave-

82 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto degli orciai 1312-1334, rubr. XXIII. Cfr. T. MANNONI, *Archeologia delle tecniche produttive*, Genova 1994; T. MANNONI, *Archeologia della produzione*, Torino 1996.

83 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei muratori, Statuto degli orciai 1312-34, rubr. XXIII.

84 ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società di falegnami, matricola 1264-85.

85 *Statuti delle Società del popolo di Bologna*, cit., pp. 215-216 (rubr. LIII, LIV); ASBo, *Documenti e codici miniati*, cit., n.2, Statuto 1270-88, rubr. XLII, XLIII; ASBo, *Capitano del popolo*, cit., Società dei falegnami, Statuto 1288, rubr. XXXVII, XXXVIII.

re una bottega per la vendita al dettaglio e all'ingrosso di legno piallato e lavorato oppure grezzo, stagionato o fresco, rientrava tra i compiti dei falegnami iscritti alla Società<sup>86</sup>. La categoria raccoglieva al suo interno artigiani specializzati in vari tipi di lavorazione del legno, tra cui l'incastro di tavole e chiodi (per la realizzazione di mobili e lavori di carpenteria), la connessione di fondi e doghe attraverso la cerchiatura (per la fabbricazione di botti, secchi e mastelle), l'intreccio di vimini o altri materiali (per la produzione di ceste e corbelli), l'intaglio (per la costruzione di pettini), la tornitura (per la creazione di recipienti da tavola), l'escavazione (per la realizzazione di oggetti destinati a raccogliere liquidi), la curvatura di fogli (per ottenere scatoline e contenitori)<sup>87</sup>.

#### *Conclusioni*

La produzione edile a Bologna in età basso medievale non si discostava molto da quella delle principali città dell'Italia centro-settentrionale. L'organizzazione dei cantieri era affidata a *magistri* competenti, la cui pluriennale esperienza permetteva la cooperazione e collaborazione di più artigiani dalle diverse professionalità. Accanto a questi titolari di bottega si affiancavano gli apprendisti ed i manovali, salariati pagati a giornata o a prestazione. Il controllo su questi lavoratori del settore veniva esercitato dalla Società d'Arte che regolamentava, in accordo con la normativa comunale, tutte le fasi produttive, dal reperimento di materia prima, al controllo qualitativo dei materiali impiegati, fino alla contrattazione e vendita del prodotto. L'Arte scandiva i principali momenti della vita dell'artigiano, dall'apprendimento del sapere all'affermazione lavorativa. Nel Duecento l'appartenenza ad una Società d'Arte garantiva la possibilità di ricoprire ruoli pubblici dalla valenza anche politica. Nel corso del Trecento, invece, le Arti rafforzarono la propria funzione economica attraverso il controllo della produzione e degli uomini coinvolti. Per l'artigiano di questo periodo l'iscrizione alla Società con il titolo di *magister* si fece sempre

---

86 ASBo, *Documenti e codici miniati*, cit., n.10, Statuto 1335-36, rubr. XXX; *ibid.*, n.55, Statuto 1377, rubr. XXVII.

87 GUARNIERI, *Il legno nell'edilizia*, cit., p. 81. Cfr. MANNONI, *Archeologia della produzione*, cit.

più difficoltosa, mentre divenne impensabile la possibilità di assumere una carica pubblica all'interno della città. La costituzione delle Società d'Arti che nei decenni precedenti aveva garantito a muratori e falegnami la conquista di un'autonomia economica e l'affermazione politica, si rivelò nel Trecento un'arma a doppio taglio, destinata a ritorcersi contro gli stessi artigiani. Le Società, infatti, divennero l'efficace strumento utilizzato dalle autorità cittadine in carica per esercitare il controllo diretto, politico ed economico, sugli artigiani, parte attiva della popolazione cittadina<sup>88</sup>.

---

<sup>88</sup> VASINA, *Dal Comune verso la Signoria (1274-1334)*, cit., pp. 614-625; TROMBETTI BUDRIESI, *Bologna 1334-1376*, cit., pp. 768-769, 785-786; R. DONDARINI, *La crisi del XIV secolo*, in *Bologna nel Medioevo*, cit., pp. 867-899; 877-880, A. DE BENEDICTIS, *Lo 'stato popolare di libertà': pratica di governo e cultura di governo (1376-1506)*, in *Bologna nel Medioevo*, cit., pp. 899-950; G. MILANI, *I comuni italiani secoli XII-XIV*, Roma-Bari 2005, pp. 144-151; GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro*, cit., pp.125-128; PINI, *Città, comuni e corporazioni*, cit., pp. 108-113.



ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Documenti e codici miniati*, n. 2 (Statuto della Società dei falegnami, 1270-88), c. 1r.

(Riproduzione realizzata dal laboratorio di fotocopie dell'ASBo)